

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A
FAVORE PERSONE CON LIMITAZIONI FUNZIONALI - CIG: 867425098A

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

tra

l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) con sede in via Costantino Costantinides n. 2 – 34128 Trieste – Codice Fiscale e Partita IVA 01337320327, rappresentata dal dott. Giovanni Maria Coloni, nato a Trieste il 01/08/1964, Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi dell'Azienda, il quale interviene, giusti decreti n. 242 dd. 28/03/2019 e n. 683 dd. 30/08/2019, esecutivi, confermati dal decreto n. 1 dd. 01/01/2020, in veste di incaricato alla sottoscrizione dei contratti in nome e per conto dell'Azienda medesima

e

ciascun operatore economico iscritto nell'Elenco costituito a seguito dell'Avviso prot. n. _____ dd. _____ e approvato con Decreto n. _____

PREMESSO CHE

- a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale dell'ASUGI dell'Avviso prot. n. _____ dd. _____ finalizzato alla costituzione di un elenco di operatori

economici da interpellare per lo svolgimento del servizio di trasporto ed accompagnamento a favore di persone con limitazioni funzionali, sono pervenute nr. _____ domande di iscrizione;

- con Decreto n. _____ dd. _____ è stato approvato l'elenco succitato, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti nell'Avviso;

- verificato che gli importi offerti dagli operatori per ciascuna tipologia di trasporto non siano superiori agli importi massimi indicati nell'Allegato 2 dell'Avviso pubblico;

- tutti gli operatori economici iscritti nell'elenco potranno essere contattati dall'Azienda sanitaria per lo svolgimento del servizio sulla base dei seguenti criteri:

1. mezzi in dotazione (necessari a seconda della tipologia di utente)

2. prezzo offerto in relazione al trasporto da effettuare

3. disponibilità nel giorno e ora richiesti dall'Azienda

- la stipula del presente accordo quadro non obbliga l'ASUGI a concludere i "contratti attuativi" trattandosi di contratto normativo;

- con il presente accordo le parti stabiliscono in via preventiva le condizioni contrattuali cui attenersi nel caso si concretizzi la necessità di stipulare i contratti attuativi;

- i singoli contratti attuativi vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'ASUGI e l'operatore economico di volta in volta individuato, mediante ordini di fornitura secondo le modalità e i termini indicati in seguito;

- gli operatori economici hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni del presente Accordo alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per

quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 2 - VALORE DELL PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo, ancorché non formalmente allegate:

- l'Avviso pubblico prot. n. _____ dd. _____
- le offerte economiche dei singoli operatori economici;
- le polizze RCT/RCO presentate dai singoli operatori economici;

ARTICOLO 3 - OGGETTO

Oggetto del presente Accordo quadro è il servizio di trasporto e accompagnamento a favore delle persone con limitazioni funzionali dal domicilio alla sede vaccinale di riferimento.

L'esecuzione del servizio verrà richiesta sulla base dei criteri sopra indicati e mediante un ordine di fornitura emesso dall'Amministrazione e trasmesso all'operatore economico.

ARTICOLO 4 - DURATA, DECORRENZA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Accordo quadro sarà efficace dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2021, termine eventualmente differibile per tutto il tempo necessario all'esecuzione del servizio in relazione alla realizzazione della campagna vaccinale.

L'ASUGI si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione dell'Accordo nelle more della stipula dello stesso ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, mediante trasmissione dell'ordine di fornitura.

ARTICOLO 5 - IMPORTO

L'importo massimo di spesa previsto dall'ASUGI è stimato in 168.000 Euro (IVA compresa).

Non è possibile stimare la quota di affidamento per ciascun operatore economico in quanto l'esecuzione del servizio dipende dalla disponibilità del mezzo idoneo nei tempi e modi richiesti dall'Amministrazione.

L'ASUGI non assume alcun impegno, e gli operatori economici non vantano alcun diritto in ordine alla richiesta delle prestazioni previste nel presente Accordo.

Gli operatori economici non potranno avanzare alcuna pretesa di compensi oltre a quelli dovuti per lo svolgimento delle prestazioni richieste.

Qualora il suddetto importo massimo non fosse sufficiente a soddisfare ulteriori esigenze emerse nel corso di esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà ad aumentare l'importo nella misura necessaria.

All'operatore economico verrà corrisposto il solo costo delle prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Il prezzo unitario offerto presentato dall'operatore economico è fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

L'operatore economico affidatario del servizio:

- deve attenersi a tutte le norme del presente Accordo e a quanto previsto nell'Avviso pubblico nonché alle indicazioni impartite dal Referente aziendale in relazione all'esecuzione del servizio;

- deve rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.lgs. 81/2008);
- deve applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- farsi carico di eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se inizialmente non previste nell'offerta;
- farsi carico tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del Accordo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria al fine del corretto espletamento della prestazione;
- impiegare personale abilitato ai sensi di legge nonché formato sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, sulle misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro;

ARTICOLO 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicataria dovrà emettere fatture mensili posticipate, intestate all'ASUGI, e dovranno pervenire entro i primi 20 giorni del mese successivo, fatta salva la possibilità di concordare per iscritto diversa scadenza.

Il pagamento avverrà ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, entro 60 gg, con decorrenza dalla data di ricevimento fattura, previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali da parte del Direttore dell'esecuzione e previa verifica della regolarità del DURC.

Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere

dell'ASUGI ed eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico dell'operatore economico.

Le fatture, esclusivamente in forma elettronica, ai sensi della L. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 (legge finanziaria 2008) e ss.mm.ii., dovranno essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste all'art. 17 ter del DPR 633/1972, così come modificato dalla Legge 190/2014 (Split payment), pertanto su ciascuna dovrà essere inserita l'annotazione "Scissione dei Pagamenti" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23.01.2015.

A partire dal 01/01/2021 per quanto riguarda l'acquisto di servizi ad opera delle Aziende del SSN, è attivo il sistema denominato Nodo di Smistamento Ordini per la trasmissione telematica degli ordini. Sulle fatture elettroniche dovranno pertanto essere riportati gli estremi degli ordini d'acquisto al fine di dar corso alla loro liquidazione e successivo pagamento.

Si precisa che in caso di raggruppamenti d'impresе o consorzi, dovrà essere presentata un'unica fattura ed un unico prospetto con tutti i necessari dettagli.

Eventuali contestazioni saranno notificate all'operatore economico entro 15 giorni dalla ricezione della fattura e, in tal caso, i termini per il pagamento verranno sospesi fino alla data di definitiva definizione della pendenza.

ARTICOLO 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della medesima legge, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori dell' Operatore Economico aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ARTICOLO 9 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'operatore economico dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia sanitaria, di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonché assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Azienda o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e dei mezzi.

Dovrà inoltre stipulare, a sua cura e spesa, con una o più Società di assicurazione di primaria importanza una polizza RCT/RCO con massimale congruo a copertura di tutti i rischi connessi allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo, ferma restando l'intera responsabilità dell'impresa anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Copia della polizza dovrà essere consegnata all'amministrazione entro 30 giorni dall'approvazione dell'elenco. La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'Accordo.

ARTICOLO 10 – RECESSO

L'operatore economico è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto qualora l'ASUGI intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio o alla sua sospensione o interruzione.

L'ASUGI è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ASUGI potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo, fermo quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

1. documentate contestazioni relativamente all'espletamento del servizio;
2. gravi e ripetute inadempienze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
3. eventi ritenuti dannosi o lesivi per l'immagine e/o l'operatività dell'Amministrazione;
4. cessione totale o parziale del contratto al di fuori dei casi previsti dall'art. dell'art. 105 del D.lgs. 50/16;

5. violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165”;

6. irregolarità nell’applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico dei dipendenti, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’Azienda procederà secondo quanto previsto dall’art. 30 del D.lgs. 50/2016. Qualora il ritardo sia ripetuto per più di tre volte, costituirà motivo per la risoluzione di diritto del contratto;

7. perdita da parte dell’operatore economico dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto dell’appalto e o per contrarre con la pubblica amministrazione;

8. violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e ss.mm.ii., nonché di tutti gli altri adempimenti previsti dalla suddetta legge.

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L’operatore economico esegue in proprio quanto compreso nel contratto.

E’ fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo. Il contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente a pena di nullità.

ARTICOLO 13 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente Accordo saranno anticipate dall’ASUGI che ne chiederà il rimborso, pro quota, a ciascun operatore economico sulla base del importo fatturato nel periodo di validità del presente Accordo.

ARTICOLO 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti gli operatori incaricati all’espletamento del servizio affidato sono tenuti a trattare tutti i dati di titolarità dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) e le notizie delle quali verranno in qualsiasi modo a conoscenza con la più assoluta riservatezza, in

osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa privacy, in particolare con quanto disposto dal D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e dalle linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

In particolare, il personale impiegato è tenuto agli obblighi di riservatezza su fatti e circostanze concernenti i dati personali degli utenti, con particolare riguardo verso i dati sensibili dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento delle proprie mansioni.

Informativa sul trattamento dei dati:

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che i dati richiesti ai fini dell’iscrizione nell’elenco e della stipula del presente Accordo sono soltanto quelli pertinenti e non eccedenti l’espletamento delle attività amministrative necessarie nel rispetto della normativa vigente.

E’ fatta salva pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento obbligatorio della veridicità dei dati dichiarati in sede di gara o comunque quanto previsto da disposizioni di legge vigenti.

Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Accordo, vengano affidati all’operatore economico, esecutore del servizio, trattamenti di dati personali di cui l’ASUGI risulta titolare, l’operatore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente Accordo e dei singoli Contratti attuativi.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie relative all'esecuzione contrattuale le parti convengono nel riconoscere in via esclusiva la competenza del Tribunale di Trieste.

Il presente Accordo è redatto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Per l'ASUGI

(firma)

Per l'operatore economico X

(firma del legale rappresentante)

Per l'operatore economico Y

(firma del legale rappresentante)

Per l'operatore economico Z

(firma del legale rappresentante)

.....